

Documento sulle rendite - Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurigo

Al momento del pensionamento, l'aderente provvede a richiedere la prestazione pensionistica. L'importo spettante viene erogato sotto forma di rendita. Al momento della conversione in rendita viene comunicato all'interessato l'importo della rendita annua iniziale, erogata in forma posticipata. L'importo di ciascuna rata dipende dal montante accumulato e dall'età dell'aderente al momento della richiesta. In caso di rendita reversibile, l'importo della stessa è funzione dell'età della testa reversionaria.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- parte in capitale e parte in rendita;

IMPORTANTE: nel caso in cui, l'importo derivante dalla conversione in rendita di almeno il 70% del montante sia inferiore alla metà dell'assegno sociale, la prestazione potrà essere percepita interamente in capitale.

Per gli aderenti "vecchi iscritti", ovvero aderenti iscritti prima del 28/4/93 ad una forma di previdenza complementare istituita prima del 15/11/92, che non abbiano mai riscattato la precedente posizione previdenziale, la prestazione può essere percepita interamente in capitale. Si tenga presente che, qualora la rendita, calcolata sul 70% del montante finale post 2007 sia superiore alla metà dell'assegno sociale, permane la facoltà di percepire l'intera prestazione in capitale applicando la fiscalità (meno favorevole) in vigore fino al 31/12/2006 (tassazione separata). Qualora tali soggetti vogliano usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dal 01/01/2007 permane l'obbligo di percepire la prestazione maturata dal 1°/1/2007 per il 50% in forma di rendita. La scelta, da parte dei "vecchi iscritti", per la fiscalità più favorevole comporta anche l'esenzione dalla tassazione dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva. Si richiama pertanto l'attenzione dell'aderente vecchio iscritto al regime fiscale di miglior favore.

Ai fini della determinazione dell'anzianità d'iscrizione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il diritto al riscatto.

Per l'erogazione della rendita il Fondo ha stipulato tre convenzioni.

La prima convenzione inizialmente stipulata con Zurich Investments Life S.p.A, e ceduta a GamaLife Companhia de Seguros de Vida S.A, il 1° dicembre 2022, tale convenzione prevede che i contributi vengano versati come tariffa di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico che investe nella Gestione Separata - "Zurich Style" e riconosce un tasso tecnico del 4% applicabile ai contributi versati prima del 31° gennaio 2016.

Al momento dell'accesso al pensionamento verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita pari all'1,25%; tale caricamento non si differenzia in base alla periodicità da te scelta.

La seconda convenzione, inizialmente stipulata con Zurich Investments Life S.p.A e ceduta a GamaLife Companhia de Seguros de Vida S.A, il 1° dicembre 2022, tale convenzione prevede che i contributi vengano versati come premio unico alla Compagnia di assicurazione su una tariffa di capitale differito rivalutabile annualmente con contro assicurazione a premio unico che investe nella Gestione Separata - "Zurich Style" e riconosce una percentuale di rendimento retrocesso al 100% e un minimo garantito del 1,75% per tutti i contributi versati dal 1° febbraio 2016.

Al momento dell'accesso al pensionamento verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita pari all'1,25%; tale caricamento non si differenzia in base alla periodicità da te scelta.

Le condizioni applicate in caso di conversione in rendita, dipendono dalle condizioni ¹ in vigore al momento della conversione.

La Terza convenzione stipulata con Zurich Investments Life S.p.A. prevede che i contributi degli aderenti vengano investiti nella Gestione Separata - "Zurich Trend". Tale convenzione prevede che i contributi versati successivamente alla data del 1° gennaio 2023 vengono conferiti come premio unico di una tariffa di rendita vitalizia differita rivalutabile (con controassicurazione e rivalutazione annua delle prestazioni) alla Compagnia assicuratrice,

La misura di rivalutazione della Gestione Separata "Zurich Trend", che ZIL determinerà entro il 31 dicembre di ciascun anno, è pari al 100% del rendimento realizzato dalla Gestione separata nel periodo di osservazione che va dal 1° ottobre al 30 settembre; inoltre, a tal proposito, viene riconosciuto un rendimento minimo garantito pari allo 1,00% annuo, rivedibile alla fine del terzo anno di vigenza della convenzione in esame. Qualora ci sia un rialzo del tasso di riferimento, inoltre la Compagnia si è impegnata ad aggiornare, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo, il rendimento minimo garantito, il quale sarà pari al massimo tra il rendimento minimo garantito in vigore nell'anno e l'ultimo tasso di riferimento concedibile, disponibile al 31 dicembre dello stesso anno, secondo quanto riportato nella Comunicazione Ania alle imprese associate ("Tassi di Riferimento nei Contratti di Assicurazione sulla Vita e di Capitalizzazione"). L'eventuale variazione avrà effetto solo sui contributi (o loro frazione) versati successivamente. Infine, tale convenzione, riconosce una percentuale di rendimento retrocesso al 100%.

Al momento dell'accesso al pensionamento verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che non incorpora alcun caricamento per spese di pagamento rendita.

Per tutte le convenzioni l'aderente può richiedere al momento del pensionamento le seguenti tipologie di rendita:

1. Rendita immediata vitalizia: la rendita viene erogata all'aderente finché è in vita. Il pagamento si estingue pertanto alla data del decesso.
2. Rendita immediata reversibile: la rendita viene erogata all'aderente finché è in vita. A seguito del decesso dell'aderente, la rendita viene corrisposta alla testa reversionaria, se in vita, in base alla percentuale di reversibilità stabilita in origine e secondo la rateazione già definita. L'erogazione della rendita termina, in questo caso, con il decesso della testa reversionaria. Il reversionario deve essere indicato dall'aderente all'atto della richiesta di erogazione della rendita e non è successivamente modificabile. La percentuale di reversibilità può essere pari al 100% o 60% o 50%.
3. Rendita immediata certa 5 o 10 anni, poi vitalizia: la rendita viene erogata all'aderente, se in vita; in caso di suo decesso nel periodo di "pagamento certo" la rendita viene corrisposta al beneficiario designato. Dopo il periodo di "pagamento certo" la rendita viene corrisposta all'aderente, solo se in vita.
4. Rendita immediata vitalizia con caso morte: la rendita viene erogata all'aderente finché è in vita. In caso di decesso dell'aderente è liquidato ai beneficiari designati un importo pari alla riserva maturata alla data del decesso.

L'aderente effettua la scelta della tipologia di rendita al momento di inoltrare la richiesta di prestazione. Tale scelta non è modificabile durante la fase di erogazione.

L'aderente che al momento del pensionamento richiederà la rendita, quest'ultima sarà data dalla somma delle rendite maturate sulle tre convenzioni e potrà essere erogata, con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile

¹ Le previgenti convenzioni sottoscritte dal Fondo con Zurich Life Investment S.p.A., aventi come sottostante la Gestione Separata Zurich Style, sono state cedute, a far data dal 01.12.2022, a Gamalife Companhia de Seguros de Vida, Rappresentanza Generale per l'Italia; le condizioni contrattuali restano immutate e continueranno ad essere applicate al montante accumulato fino al 31.12.2022.